

(N. 747-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1949
(V. Stampato N. 681)*

modificato dalla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 dicembre 1949

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1950
(V. Stampato N. 681-B)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 FEBBRAIO 1950**

**Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza
Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'obbligo della iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.) è esteso, con decorrenza 1° gennaio 1950, a tutto il personale delle scuole materne, dipendenti da Enti locali, con le stesse norme cui è soggetta l'iscrizione dell'altro personale di ruolo e non di ruolo degli Enti locali.

Art. 2.

Sono esenti dall'obbligo della iscrizione all'Istituto di cui al precedente articolo i dipendenti degli Enti locali che percepiscono emolumenti inferiori a lire 36.000 annue.

Art. 3.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria, stabilita con il decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1946, n. 350, sono considerati familiari degli iscritti:

a) la moglie, purchè non separata per sua colpa dal marito;

b) il marito dell'iscritta, quando risulti permanentemente inabile al lavoro e sia a totale carico della dipendente stessa;

c) i figli celibi e nubili, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figliastri, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, conviventi ed a carico i quali non abbiano superato il 18° anno di età, salvo che seguano un corso regolare di studi, nel quale caso l'assistenza è protratta fino al compimento degli studi stessi, ma comunque non oltre il 21° anno di età;

d) i genitori, il patrigno o la matrigna, conviventi ed a carico;

e) i fratelli e le sorelle, conviventi ed a carico, che non abbiano superato il 18° anno di età, salvo il caso indicato nella precedente lettera c) relativamente alla frequenza di regolare corso di studi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Le limitazioni di età di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dall'assistenza sanitaria i familiari dell'iscritto, i quali ne abbiano diritto a carico di altro Ente per effetto di iscrizione propria o di altri membri della famiglia.

Art. 5.

Le rette di degenza ed il compenso ai medici degli ospedali per i dipendenti degli Enti locali assistiti dall'I.N.A.D.E.L. saranno stabiliti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

Art. 6.

L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero del parto o dell'aborto.

Art. 7.

Contro i provvedimenti dell'I.N.A.D.E.L. concernenti la concessione delle prestazioni sanitarie, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di amministrazione che decide in via definitiva nei 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La mancata decisione in tale termine significa accettazione del ricorso.

Art. 8.

Sui fondi destinati all'assistenza sanitaria, la cui gestione sarà tenuta distinta da quella afferente alla previdenza, sono concessi sussidi lutto alla famiglia dell'iscritto deceduto, od allo iscritto nel caso di decesso del coniuge o dei figli ammessi all'assistenza a norma dell'articolo 3, lettera c) della presente legge.

In caso di decesso dell'iscritto l'assegno di lutto spetta al coniuge superstite, purchè non

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza spetta ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori od ai fratelli in parti uguali.

L'importo dei sussidi verrà annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione e non potrà essere superiore ad una mensilità di tutti gli emolumenti fissi, in godimento da parte dell'iscritto nel mese in cui è avvenuto il decesso.

La concessione dell'assegno di lutto deve essere richiesta, sotto pena di decadenza dal diritto, entro due anni dalla data del decesso.

Art. 9.

L'indennità premio di servizio, di cui agli articoli 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, ed 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, spetta al personale che, dopo almeno 20 anni, cessi dal servizio.

L'indennità è liquidata nella misura di un centesimo dello stipendio pensionabile percepito negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di servizio prestato. La frazione di anno superiore a 6 mesi è considerata a tutti gli effetti di cui al presente articolo quale anno intero.

L'indennità sarà maggiorata:

del 25 per cento, per coloro che abbiano maturato il 25° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 30°;

del 30 per cento, per coloro che abbiano maturato il 31° anno di servizio utile alla liquidazione e non superato il 35°;

del 40 per cento, per coloro che abbiano superato il 35° anno di servizio utile.

La nuova misura dell'indennità premio di servizio prevista dal presente articolo si applica per le cessazioni dal servizio posteriori al 1° gennaio 1948.

Art. 10.

Per le cessazioni dal servizio posteriore al 1° gennaio 1948, il minimo dell'indennità premio di servizio è elevato a lire 6000 per i salariati ed a lire 8000 per gli impiegati.

Nei limiti consentiti dal bilancio dell'Istituto eventuali aumenti dell'indennità premio di servizio possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermità o per motivi indipendenti dalla propria volontà, che comunque non abbia diritto a pensione.

Hanno diritto all'assegno vitalizio di reversibilità, oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, già con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo.

Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato articolo 39. La reversibilità dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.

Art. 12.

Gli assegni vitalizi da liquidarsi agli iscritti sono calcolati sulla base di un sessantesimo dello stipendio pensionabile degli ultimi dodici mesi, per ogni anno di servizio prestato.

I minimi degli assegni sono elevati a lire 8000 annue per gli iscritti, a lire 6.000 per le vedove con prole, a lire 5.000 per le vedove senza prole e per gli orfani di ambo i genitori.

Art. 13.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima del 1° gennaio 1948, è concessa una indennità di contingenza di lire 18 mila annue. Tale indennità è ridotta a lire 12 mila annue per gli assegni vitalizi indiretti.

Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalità di cui al precedente articolo 12, l'indennità di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9600 per quelli di reversibilità.

La misura dell'indennità di contingenza può essere aumentata, nei limiti del bilancio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Una parte dei posti di ricovero in convitto o delle borse di studio è riservata, in sede di concorsi annuali, alla istruzione professionale ed artigiana, nonché agli studenti universitari per il mantenimento nei pensionati.

Art. 15.

A partire dal 1° gennaio 1948, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un altro contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo o non di ruolo.

Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria.

Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla metà dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 16.

Gli Enti hanno la facoltà di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo derivante ad essi ed agli iscritti dalla applicazione della presente legge per il periodo dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949.

Art. 17.

L'I.N.A.D.E.L. con l'osservanza delle norme che saranno contenute nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, provvederà al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilità presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili, a partire dal 1° gennaio 1948, un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente articolo 15.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

L'I.N.A.D.E.L. con l'osservanza delle disposizioni che saranno contenute nelle norme di attuazione della presente legge, provvederà, a partire dall'entrata in vigore delle norme stesse, al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilità presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente articolo 15.

L'I.N.A.D.E.L. terrà nel proprio bilancio gestione separata di tale fondo di garanzia.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali.

Art. 18.

Per gli iscritti che si trovino nella posizioni di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo è dovuto sugli emolumenti effettivamente corrisposti.

Art. 19.

È abrogato l'articolo 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733, che prevede la corresponsione del contributo a carico degli Enti per i posti vacanti.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e comunque incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 20.

Su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e di altri Ministri competenti, entro tre mesi saranno coordinate e riunite in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, della legge 20 giugno 1935, n. 1250, del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1738, e del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350.

Art. 21.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione, che sostituirà quello previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, 350.

L'I.N.A.D.E.L. terrà nel proprio bilancio gestione separata di tale fondo di garanzia.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa. Su tali norme dovrà essere sentito il parere di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere con criteri di proporzionalità.

Art. 22.

Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 22.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.